



Provincia di Avellino

Settore 4. Sviluppo Strategico e Assetto del Territorio

Determinazione N. 2647 del 02/12/2024

OGGETTO: D.P.R. 13 MARZO 2013, N° 59 (PUBBLICATO SULLA G.U. N° 124 DEL 29/05/2013): DISCIPLINA DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.). ISTANZA DI VOLTURA DELL'A.U.A. N° 1230 DEL 26/04/2016, DA DITTA DENTICE PANTALEONE A DITTA 3D ECOLOGIA S.R.L., CON INSEDIAMENTO PRODUTTIVO (MESSA IN RISERVA E RECUPERO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI) SITO IN PAROLISE (AV) ALLA C.DA MACCHIONE, S.N.C. - FG. 04, P.LLA 857. ADOZIONE VOLTURA AUA

IL DIRIGENTE

Visto il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 *“Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”*.

Visto in particolare, l'art. 2, comma 1, lett. a) del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, che definisce Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) *“il provvedimento rilasciato dallo sportello unico per le attività produttive, che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale di cui all'art. 3”* del medesimo decreto, ovvero:

- *autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;*
- *comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;*
- *autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;*
- *autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;*
- *comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della L. 26 ottobre 1995, n. 447;*
- *autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del D. Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99;*
- *comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;*

Visto altresì, l'art. 2, comma 1, lett. b) del D.P.R. 13 marzo 2013, che definisce la Provincia, o la diversa autorità indicata dalla normativa regionale, quale autorità competente, ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento

dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di ubicazione dell'insediamento produttivo;

Visto il D. Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 che:

- alla Parte Terza reca norme in materia di tutela delle acque e delle risorse idriche;
- alla Parte Quarta reca norme in materia di gestione dei rifiuti che agli artt. 214, 215 e 216 assegna alla Provincia la competenza per l'iscrizione nel registro provinciale dei recuperatori degli impianti di trattamento rifiuti non pericolosi assoggettabili alla procedura semplificata;
- alla Parte Quinta reca norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera generate da impianti e dalle attività che producono emissioni in atmosfera, che all'art. 268, c. 1), lett. o) attribuisce alla Regione la competenza al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni e all'adozione degli altri provvedimenti previsti dal Titolo I, Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/06.

Vista la deliberazione di Giunta Regione Campania n° 25 del 18/01/2022, pubblicata sul B.U.R.C. n° 9 del 24/01/2022, che ha approvato la “**guida operativa** per le procedure relative al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ex DPR 59/2013”.

Premesso che:

- con determinazione n° **646 del 07/04/2016** veniva adottata dalla Provincia di Avellino l'autorizzazione unica ambientale ex DPR 59/2013 a favore della ditta **DENTICE PANTALEONE**, relativa all'insediamento produttivo (*recupero carta, ferro e metalli da rifiuto*) sito in Parolise (AV) alla C.da Macchioni, s.n.c. - fg. 04, p.lla 837 (*vedi Allegato 1*);
- con successivo provvedimento conclusivo n° **1230 del 26/04/2016** il SUAP del Comune di Parolise rilasciava l'Autorizzazione Unica Ambientale ex DPR 59/2013, alla ditta **DENTICE PANTALEONE**, determinando, di conseguenza, la scadenza della stessa per il giorno **25/04/2031** (*vedi Allegato 2*).

Dato atto che:

- con PEC del 15/10/2024, acquisita al protocollo di questo Ente in pari data con il n° 47351, il SUAP del Comune di Parolise, con delega alla Camera di Commercio Irpinia Sannio, trasmetteva la documentazione per istanza di Voltura dell'A.U.A. n° 1230 del 26/04/2016, prodotta dalla ditta **3D ECOLOGIA S.r.l.**, finalizzata alla conferma dei seguenti titoli abilitativi: - **a.2) autorizzazione agli scarichi di acque reflue non in fognatura (Proseguimento senza modifiche)**; - **c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera art. 269 (Proseguimento senza modifiche)**; - **e.1) comunicazione relativa all'impatto acustico (Proseguimento senza modifiche)**; - **g) comunicazioni relative alle operazioni di smaltimento e recupero rifiuti artt. 215 e 216 (Proseguimento senza modifiche)**; per l'insediamento produttivo di cui all'oggetto, per il quale è stato assegnato il n° **256.2** dell'archivio AUA di questa Provincia;
- con nota di riscontro n° 49489 del 29/10/2024, inviata a mezzo PEC, questo Ente faceva richiesta ai soggetti competenti in materia ambientale, coinvolti nel procedimento, di trasmettere entro 20 giorni, eventuali motivi ostativi alla Voltura dell'AUA di cui all'oggetto.

Considerato che:

L'istanza della ditta **3D ECOLOGIA S.r.l.** è risultata corredata, oltre a quanto già citato in premessa e di cui si è dato atto, dalla seguente documentazione in formato digitale (pdf) ritenuta utile ai fini dell'istruttoria:

- Istanza di Voltura AUA sul modello della CCIAA;
- Attestazione assolvimento imposta di bollo;
- Istanza di Voltura AUA sul modello della Regione Campania;
- Copia documento di riconoscimento legale rappresentante;
- Copia documento di riconoscimento referente AUA;
- Provvedimento Conclusivo SUAP;
- Incarico procura speciale;
- Contratto di affitto di azienda;
- Dichiarazione rinuncia all'AUA.

L'istruttoria, per quanto di competenza ex DPR 59/2013, espletata dal responsabile dell'U.O. - A.U.A., si è conclusa con esito favorevole, condizionato, comunque al rispetto, da parte del gestore dell'impianto, delle vigenti norme in campo ambientale, degli elaborati tecnici presentati a corredo dell'istanza di AUA, dei pareri espressi dagli Enti a vario titolo competenti come in precedenza richiamati, nonché delle prescrizioni di seguito riportate.

Attesa la propria competenza all'adozione dell'atto in forza del Decreto Presidenziale n. 73 del 14/11/2024, con il quale veniva conferita alla scrivente la dirigenza del Settore 5 "PNRR e Investimenti" e, ad interim, del Settore 3 - Edilizia Scolastica e Patrimonio - Demanio e Viabilità e del Settore 4 - Sviluppo Strategico e Assetto del Territorio;

Dato atto che non sussistano né in capo al Responsabile del Procedimento, né in capo allo scrivente Dirigente situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6-bis della legge n. 241/90 e ss.mm.ii e art. 1, comma 9, lett. e) della legge n. 190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001 e che risultano rispettate le disposizioni di cui al vigente PTPCT;

Richiamato il comma terzo, lettera f) dell'art. 107 del d. lgs. 267/2000 e succ. mod. e int., nonché l'art. 4 del D.P.R. 59/2013.

Ritenuto tutto quanto sopra parte integrante del presente atto e, pertanto, che possa darsi luogo al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale secondo il disposto del DPR 59/2013 ed esclusivamente per gli aspetti in esso contemplati e come da istanza de quo.

DETERMINA

A) Di adottare a favore della ditta 3D ECOLOGIA S.r.l., P.IVA 02739240642, la Voltura dell'A.U.A. n° 1230 del 26/04/2016, da ditta DENTICE PANTALEONE a ditta 3D ECOLOGIA S.r.l., relativa all' insediamento produttivo (*messa in riserva e recupero rifiuti speciali non pericolosi*) sito in Parolise (AV) alla C.da Macchioni, s.n.c. - fg. 04, p.lla 857.

La presente A.U.A. comprende i seguenti titoli abilitativi:

1) CON RIFERIMENTO ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI SCARICHI:

Visto quanto dichiarato dalla ditta richiedente, che trattasi di proseguimento senza modifiche; **Visto** il precedente Parere Favorevole allo scarico su suolo, espresso dal Rappresentante del Comune di Parolise in sede di Conferenza dei Servizi del 07/03/2016 (*vedi Allegato 3*);

Si conferma l'autorizzazione definitiva alla ditta **3D ECOLOGIA S.r.l.** allo scarico su suolo del troppo pieno delle acque di seconda pioggia provenienti dal dilavamento dei piazzali, dell'insediamento produttivo "*messa in riserva e recupero rifiuti speciali non pericolosi*" sita nel Comune di Parolise (AV) alla C.da Macchioni, s.n.c. - fg. 04, p.lla 857, secondo il quantitativo annuo riportato nella Relazione Tecnica e nelle schede tecniche allegate all'istanza di AUA (*vedi Allegato 4*).

Il Tutto secondo i parametri di legge vigenti (**tabella 4 dell'allegato 5 alla parte terza del D.lgs. 152/2006 e succ. mod. e int.**) e nel pieno rispetto del Parere Favorevole con prescrizioni espresso dal Rappresentante del Comune di Parolise in sede di Conferenza dei Servizi del 07/03/2016 (*vedi Allegato 3*), Ente competente allo scarico in corpo idrico superficiale e su suolo ai sensi dell'art. 1 comma 250 della L.R. 04/2011, nonché nel rispetto della documentazione tecnica e planimetria allegate all'istanza di AUA e oggetto di valutazione del Comune di Parolise (*vedi Allegato 4*).

Si prescrive e si ricorda che per lo scarico in corpo idrico superficiale:

- L'autorizzazione allo scarico è condizionata al rispetto della normativa vigente in materia (D. Lgs. 152/2006 e succ. mod. e int. parte III e allegati) e di altre norme che, nel periodo di validità dell'autorizzazione, dovessero essere imposte, nonché ai risultati dei controlli che i funzionari del Comune, della Provincia, dell'ARPAC o di altro Ente competente in materia ambientale, effettueranno periodicamente all'interno dell'insediamento produttivo sia sui condotti che contengono i reflui che all'uscita finale dello scarico, nonché nelle aree di pertinenza dell'azienda;
- occorre garantire allo scarico il rispetto dei parametri previsti dalla **tabella 4 dell'allegato 5 alla parte terza del D.lgs. 152/2006 e succ. mod. e int. (colonna acque superficiali)**;
- occorre garantire allo scarico il rispetto delle metodologie e le norme tecniche, di cui alla Deliberazione del Comitato Tecnico Interministeriale per la Tutela delle Acque dall'inquinamento del 4 febbraio 1977, nonché come riportato nel parere favorevole espresso dal Rappresentante del Comune di Parolise in sede di Conferenza dei Servizi del 07/03/2016 (*vedi Allegato 3*);
- i limiti di accettabilità dello scarico non devono essere ottenuti tramite diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
- è necessario garantire la corretta manutenzione di tutta la rete di raccolta e scarico delle acque anche meteoriche mediante periodica pulizia di tubazioni, caditoie e canalette di raccolta, nonché del sistema di trattamento finale;
- la ditta dovrà provvedere agli autocontrolli sullo scarico con **cadenza prevista dal regolamento comunale sugli scarichi delle acque reflue, laddove presente**, conservando i risultati in appositi registri che dovranno essere conservati in azienda e messi a disposizione delle autorità deputate al controllo. In caso di criticità dovranno essere immediatamente avvisati questa Provincia, il Comune di Parolise e l'ARPAC Dipartimento Provinciale di Avellino provvedendo a chiudere *ad horas* lo scarico per gli approfondimenti e le verifiche del caso;
- di mettere in atto tutti gli accorgimenti e tutte le cautele per evitare danni a terzi e per evitare qualsiasi inquinamento o pregiudizio al corpo ricettore, alle acque, al suolo, al sottosuolo e all'ambiente in genere;
- di rispettare tutte le norme e cautele prescritte in campo ambientale, sanitario ed urbanistico, nonché tutte le altre disposizioni di legge e regolamenti in materia di acque pubbliche, agricoltura, igiene e sicurezza pubblica;
- che deve essere rispettato il divieto assoluto di immissione su suolo delle sostanze indicate al punto 2.1 dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs 152/06, come previsto dall'art. 103 c. 3;
- che lo scarico deve essere reso accessibile per il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo, con le modalità attualmente previste dal D. Lgs. 152/06 (paragrafo 1.2 dell'allegato 5 alla Parte Terza);
- che le apparecchiature ed i dispositivi per i trattamenti delle acque meteoriche di dilavamento devono essere mantenute in buono stato di efficienza e manutenzione, garantendo fra l'altro la periodica asportazione dei fanghi ed oli che dovranno essere gestiti nel rispetto della normativa in materia;
- la ditta, altresì, dovrà consentire l'effettuazione di tutte le ispezioni che ritengano necessarie da parte delle Autorità preposte al controllo sugli scarichi su suolo;
- l'area circostante al punto di immissione in corpo idrico superficiale, per un raggio di 3 metri dallo stesso, dovrà essere mantenuta in uno stato tale da garantire e facilitare l'accesso ai luoghi per eventuali controlli da parte delle autorità preposte evitando la crescita spontanea di essenze erbacee ed arboree non protette;
- in caso di inosservanza si procederà secondo la normativa vigente e a norma del regolamento comunale sugli scarichi in corpo idrico superficiale e/o su suolo all'uopo adottato, ovvero a norma del Regolamento Provinciale adottato con Delibera di C. P. n° 27/2003;
- la ditta dovrà produrre polizza fideiussoria in corso di validità per l'importo previsto dall'eventuale regolamento comunale sugli scarichi in corpo idrico superficiale e su suolo;
- entro il 31 gennaio di ogni anno successivo a quello del rilascio dell'autorizzazione, il titolare dello scarico provvederà a versare l'importo annuale dovuto secondo modalità che saranno indicate dal Comune di Parolise competente ai sensi del comma 250 dell'art. 1 della L.R. 4/2011;
- L'ARPAC Dipartimento di Avellino, vorrà effettuare un controllo sulla qualità dello scarico entro sei mesi dal rilascio della presente autorizzazione dandone notizia a tutti gli Enti interessati;
- È fatta salva l'eventuale applicabilità, per la fattispecie, del comma 2 dell'art. 124 del d. lgs. 152/2006 e succ. mod. e int..

2) CON RIFERIMENTO ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI EMISSIONI IN ATMOSFERA:

Visto quanto dichiarato dalla ditta richiedente, che trattasi di proseguimento senza modifiche; **Vista** il precedente parere favorevole con prescrizioni espresso dalla Regione Campania - U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti - Avellino in sede di conferenza dei servizi del 07/03/2016 (*vedi Allegato 3*);

Si conferma l'autorizzazione definitiva rilasciata ai sensi dell'art. 269 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e succ. mod. e int., per le emissioni derivanti dall'attività di *"messa in riserva e recupero rifiuti speciali non pericolosi"* da esercitarsi nello stabilimento sito in Parolise (AV) alla C.da Macchioni, s.n.c. - fg. 04, p.lla 857, sulla scorta della Relazione Tecnica riportante dati di emissione, quadro riepilogativo e planimetria con indicazione dei punti di emissione, che formano parte integrante del presente atto (*vedi Allegato 5*).

Di subordinare, altresì, il provvedimento per le emissioni all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- a) rispettare i valori limite, riportati nel richiamato schema di emissioni e che rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo orario in peso di sostanze inquinanti ammissibili;
- b) non superare in nessun caso i valori limite fissati dall'allegato I alla parte quinta del D.LGS 3 aprile 2006, n. 152 o quelli fissati dalla D.G.R. 5 agosto 1992, n. 4102 se più restrittivi;
- c) ove tecnicamente possibile, garantire la captazione, il convogliamento e l'abbattimento (mediante l'utilizzo della miglior tecnologia disponibile) delle emissioni inquinanti in atmosfera, al fine di contenerle ulteriormente;
- d) in generale, i metodi di campionamento, d'analisi e di valutazione sono quelli imposti dall'allegato VI alla parte quinta del D.LGS 3 aprile 2006, n. 152 e dalla DGR 5 agosto 1992, n. 4102;
- e) che la ditta almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio ne dia comunicazione all'Amministrazione Provinciale di Avellino, al Comune di Parolise, alla Regione Campania UOD Autorizzazioni ambientali e rifiuti di Avellino e all'ARPAC dipartimento di Avellino, al fine di una prima verifica della regolarità delle emissioni;
- f) che la ditta provveda alla **messa a regime** di tutti gli impianti non oltre novanta giorni dalla data di messa in esercizio, salvo motivata richiesta di proroga che dovrà essere inoltrata, a cura della ditta, a tutti gli Enti di cui sopra;
- g) che la ditta comunichi alla U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Avellino della Regione Campania, all'Amministrazione Provinciale di Avellino, al Comune di Parolise e all'ARPAC dipartimento di Avellino, entro i quindici giorni successivi alla messa a regime degli impianti, le risultanze delle analisi delle emissioni relative ad un campionamento in un periodo continuativo di marcia controllata pari a 10 gg. decorrenti dalla messa a regime (tutto a cura di un tecnico abilitato);
- h) effettuare, con **cadenza annuale**, a decorrere dalla data di "messa a regime" durante il normale esercizio e nelle sue condizioni più gravose, n. 1 prelievo per le analisi periodiche di tutte le emissioni, dandone preavviso di almeno trenta giorni e successiva comunicazione degli esiti alla scrivente Provincia ed agli Enti competenti in materia ambientale (Comune di Parolise, ARPAC – Dipartimento Provinciale di Avellino e Regione Campania U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti - Settore Provinciale di Avellino);
- i) provvedere all'annotazione (in appositi registri con pagine numerate, tenuti a disposizione delle Autorità competenti al controllo e redatti sulla scorta degli schemi esemplificativi di cui alle appendici 1 e 2 dell'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006 e succ. mod. e int.) di:
 - I. dati relativi ai controlli discontinui previsti al punto 4-h (allegare i relativi certificati d'analisi);
 - II. ogni eventuale caso d'interruzione del normale funzionamento dell'impianto produttivo e/o dei sistemi d'abbattimento;
 - III. rapporti di manutenzione eseguite sui sistemi di abbattimento secondo le modalità e la periodicità prevista dalle schede tecniche del costruttore;

- j) porre in essere gli adempimenti previsti dall'art. 271 comma 14 D.LGS 3 aprile 2006, n. 152 in caso di eventuali guasti tali da compromettere il rispetto dei valori limite di emissione;
- k) adottare ogni accorgimento e/o sistema atto a contenere le emissioni diffuse entro i valori limite di soglia consigliati dall'ACGIH (TLV - TWA) e misurarle in prossimità delle fonti inquinanti comunicandone gli esiti allo scrivente ed agli Enti interessati, contestualmente ai controlli discontinui;
- l) custodire il presente provvedimento, anche in copia, presso lo stabilimento e consentirne la visione a quanti legittimati al controllo;
- m) qualora ad uno stesso camino afferiscano, in momenti diversi, le emissioni provenienti da più fasi produttive, le analisi di cui al punto h) dovranno essere rappresentative di ciascuna fase;
- n) qualora le emissioni provenienti da un'unica fase produttiva siano convogliate a più camini, la valutazione dei flussi di massa dovrà essere effettuata considerando complessivamente la somma dei contributi delle emissioni di ciascun camino;
- o) i condotti d'emissione, i punti di campionamento e le condizioni d'approccio ad essi vanno realizzati in conformità con le norme UNI 10169;
- p) al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale verso l'alto e l'altezza minima del punto di emissione essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri; i punti di emissione situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, devono avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta;

Si puntualizza ulteriormente che:

- q) va garantito il completo rispetto di tutta la normativa Regionale in materia di emissioni in atmosfera con particolare riferimento alla D.G.R. agosto 1992 n.4102, come modificata ed integrata con la D.G.R. n.243 del 08/05/2015 e dal novellato D.lgs 183/2017;
- r) i contenuti della presente parte di provvedimento potranno esser modificati sia a seguito di nuove disposizioni in materia d'emissioni, sia in conseguenza dell'evoluzione in tema di migliori tecnologia disponibile, nonché della situazione ambientale;
- s) l'autorizzazione potrà, inoltre, richiamata anche la D.G.R. n. 2473/97, essere sospesa e/o revocata secondo le procedure dettate dall'art.278 del Dlgs.152/2006, ferma restando le applicazioni delle sanzioni ex art.279 e delle misure cautelari eventualmente disposte dall'Autorità giudiziaria, se le attività di ispezione e controllo dovessero accertare l'inosservanza delle prescrizioni di cui alla presente parte di autorizzazione alle emissioni;
- t) la ditta comunichi nel rispetto della normativa eventuali modifiche non sostanziali e chiedere l'autorizzazione per eventuali modifiche sostanziali che comportino una diversa caratterizzazione delle emissioni o il trasferimento dell'impianto in altro sito nel rispetto di quanto previsto dall'art 269 comma 8 del Dlgs. n.152/2006;
- u) la ditta è tenuta all'assolvimento dell'obbligo di cui alla D.G.R. n.750/2004, per i controlli da effettuarsi da parte del competente Dipartimento Provinciale ARPAC di Avellino;
- v) di demandare altresì all'Arpac il primo accertamento, entro sei mesi dalla data di messa a regime degli impianti ed il successivo monitoraggio sul rispetto di questa parte di Autorizzazione e dei valori limiti di emissione riportati nello schema riepilogativo allegato, fornendone le risultanze all'Amministrazione Comunale, all'Amministrazione Provinciale, alla UOD Autorizzazione Rifiuti di Avellino della Regione Campania, all'Asl di Avellino.

3) CON RIFERIMENTO ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI ACUSTICA:

Visto quanto dichiarato dalla ditta richiedente, che trattasi di proseguimento senza modifiche; **Visto** il precedente favorevole di compatibilità dell'insediamento con il piano di zonizzazione acustica comunale, espresso dal Rappresentante del Comune di Parolise in sede di Conferenza dei Servizi del 07/03/2016 (*vedi Allegato 3*);

Si conferma il Nulla Osta Acustico ai sensi della L. 26 ottobre 1995 n. 447, nel rispetto della seguente prescrizione: in caso di variazione del ciclo produttivo e/o di qualsiasi

attività prevista nello stabilimento sito in Parolise (AV) alla C.da Macchioni, s.n.c. - fg. 04, p.la 857, occorrerà predisporre una nuova relazione acustica, corredata da idoneo monitoraggio fonometrico (perizia) ad attività in esercizio, a firma di tecnico abilitato, che dimostri che le emissioni rumorose dall'attività di che trattasi rientrino nei limiti previsti dal P.Z.A. Comunale vigente e rispettino la normativa vigente in materia di acustica nei termini del limite di emissione assoluto e differenziale presso il recettore più esposto. Tale verifica dovrà considerare la situazione più gravosa come riportato al punto 5 dell'Allegato B al Decreto 16 marzo 1998.

4) CON RIFERIMENTO ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI IMPIANTI DI TRATTAMENTO RIFIUTI:

Visto quanto dichiarato dalla ditta richiedente, che trattasi di proseguimento senza modifiche;

SI CONFERMA:

- che la ditta **3D ECOLOGIA S.r.l.** è iscritta al registro provinciale dei recuperatori con il n° 82 ex art. 216 comma 3 del d. lgs. 152/2006;
- che l'attività di recupero di rifiuti non pericolosi presso lo stabilimento ubicato **in Parolise (AV) alla C.da Macchioni, s.n.c. - fg. 04, p.la 857**, è quella che sinteticamente viene definita nella scheda per codici, quantità, messa in riserva ed attività (*vedi Allegato 6*) ai sensi del D.M. 5/2/1998 come modificato dal D. M. 5 aprile 2006 n° 186. Viene allegata alla presente la relazione tecnica in uno alla planimetria di lay-out (*vedi Allegato 6*).

Si prescrive e si ricorda che:

- il permanere dell'iscrizione al registro provinciale dei recuperatori è sub-ordinata al versamento, entro il 30 aprile di ogni anno, del tributo annuale dovuto da codesta ditta ai sensi del D.M. 350/98, dell'importo di **€ 387,34** corrispondente alla classe 3 delle attività di recupero di cui al D.M. n. 350 del 21.07.1998. Il pagamento dovrà essere effettuato con avviso di pagamento "Pago PA" scaricabile dal sito istituzionale della Provincia di Avellino e pagabile in modalità telematica, o presso qualsiasi ricevitoria, sportello bancario o ufficio postale. Sul sito internet dell'Ente, in corrispondenza del logo "Pago PA" alla voce "diritti tenuta registri ambiente" è disponibile il link per la compilazione e la stampa del bollettino https://apavellino.soluzionipa.it/portal/servizi/pagamenti/nuovo_pagamento_online/31
Nella causale di versamento andranno indicati la denominazione e la sede legale del richiedente, l'attività per la quale è stata effettuata la comunicazione e la relativa classe, infine la partita IVA o il codice fiscale.
- Entro il 30 maggio di ogni anno occorre trasmettere alla Provincia di Avellino l'attestazione del versamento effettuato;

La ditta deve:

- garantire che le operazioni all'interno dell'impianto siano di mera messa a riserva (R13) senza effettuare alcuna operazione di trattamento diversa dalla R13. In caso contrario sarà necessario modificare la presente AUA dimostrando di aver acquisito preventivamente la verifica di assoggettabilità di cui all'art. 12 e ss. del d. lgs. 152/2006 e succ. mod. e int.
- svolgere l'attività di trattamento di rifiuti non pericolosi in regime semplificato, garantendo un elevato livello di protezione ambientale, nel rispetto integrale delle disposizioni dettate dalla parte IV, Titolo I, Capo V del decreto legislativo 152/2006 e succ. mod. e int., del decreto ministeriale 5 febbraio 1988, come modificato ed integrato dal decreto ministeriale 186/2006, il tutto in conformità con gli atti progettuali allegati all'istanza richiamata in premessa;
- garantire che la provenienza dei materiali in ingresso all'impianto, la loro tipologia, le attività di recupero, i quantitativi annui di rifiuti trattati e le caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti corrispondano a quelli indicati nella comunicazione di inizio attività come sinteticamente definita nella scheda allegata alla presente. Particolare attenzione dovrà essere posta alle operazioni di sola messa in riserva garantendo il rispetto dell'art. 6 e dell'allegato 5 del decreto ministeriale 5 febbraio

1998, come modificato ed integrato dal decreto ministeriale 186/2006.

- **La sola attività di messa in riserva R13 non produce materia prima secondaria, trattandosi di mero stoccaggio. I residui ricevuti in impianto mantengono, pertanto, la connotazione giuridica di “rifiuto” e devono essere accompagnati in uscita dall’impianto, con formulario di trasporto riportante il medesimo codice CER di arrivo. Si raccomanda il rispetto dei tempi massimi di stoccaggio previsti dalla normativa vigente;**
- accertarsi che i terzi dai quali vengono acquisiti i rifiuti per le successive operazioni di recupero previste dall’allegato C del d. lgs. 152/2006 e s.m.i., siano in possesso di regolare autorizzazione/iscrizione secondo la normativa ambientale vigente;
- attenersi al rispetto delle vigenti normative ed in particolare di quelle in materia di emissioni in atmosfera (parte V del d. lgs. 152/2006 e succ. mod. e int.), di sicurezza sul lavoro ed in campo urbanistico e ambientale;
- comunicare qualsiasi variazione e/o interruzione delle attività dello stabilimento a seguito di manutenzione ordinaria e straordinaria o causata da emergenze, guasti o malfunzionamenti, agli Enti territorialmente competenti al controllo, così come deve essere comunicata la notizia di riavvio dello stabilimento;
- garantire la presenza di personale qualificato e adeguatamente addestrato per gestire gli specifici rifiuti evitando rilasci nell’ambiente ed in grado di adottare tempestivamente procedure di emergenza in caso di incidenti;
- garantire che durante il normale esercizio dell’impianto devono essere eseguiti tutti i necessari accorgimenti affinché non vi sia dispersione di contaminanti nelle matrici ambientali (acqua, suolo, aria), raccomandando, laddove dovessero realizzarsi le condizioni per eventi potenzialmente contaminanti, il rispetto delle procedure di cui agli artt. 242 e ss. del d. lgs. 152/2006;
- garantire il rispetto delle norme di prevenzione e sicurezza contro incendi, scoppi, esplosioni e propagazione di elementi nocivi e devono essere utilizzate tutte le opportune cautele ai fini della sicurezza ed incolumità degli addetti all’impianto, nonché per evitare l’insorgenza di problemi igienico sanitari ed ambientali (d. lgs. 81/2008 e succ. mod. e int.). Si ricorda che codesta ditta è tenuta ad installare idonei estintori prima dell’inizio delle lavorazioni e provvedere alla loro corretta tenuta e manutenzione;
- provvedere alla predisposizione di un piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi;
- garantire, per le emissioni sonore nell’ambiente esterno, il rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa di inquinamento acustico;
- garantire, laddove presenti, che tutti gli scarichi idrici ricadenti nell’insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, siano conformi e autorizzati in ottemperanza al disposto del Capo III del Titolo III della parte terza del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
- garantire la corretta compilazione dei registri di carico e scarico dei rifiuti, la comunicazione annuale (M.U.D.) e la tenuta e compilazione dei F.I.R. (Formulari di Identificazione dei Rifiuti) nei termini e modalità di legge. Tali atti devono essere resi accessibili in qualunque momento alle autorità deputate al controllo;
- consentire l’accesso nel proprio impianto a funzionari di questa Provincia, e/o di altri Enti deputati, per consentire, in qualsiasi momento, il controllo e le verifiche di competenza sulle modalità di trattamento dei rifiuti e sul rispetto delle vigenti norme.

Si precisa che questa parte di provvedimento è finalizzata esclusivamente all’iscrizione di codesta ditta al n° 82 del registro provinciale dei recuperatori, nel rispetto delle attribuzioni di competenza delle province stabilite dal d. lgs. 152/2006, pertanto, restano salve ogni altra formalità e/o autorizzazione e/o verifica di compatibilità cui la ditta sia tenuta in forza di altra normativa ovvero non sostituisce gli eventuali necessari atti di concessione/autorizzazione di competenza di altri enti.

L’iscrizione al registro provinciale potrà essere revocata in qualsiasi momento e con le modalità di legge per cattiva gestione dell’impianto e/o per l’inosservanza di quanto prescritto.

Qualora codesta ditta intenda formulare, all’Ente competente, richiesta di autorizzazione all’esercizio dell’impianto in via ordinaria, ex art. 208 e ss. del d. lgs. 152/2006 e s.m.i., si chiarisce fin d’ora che l’eventuale autorizzazione, allo stato di competenza regionale, comporta l’automatica cancellazione dal registro provinciale dei recuperatori.

	<p>La presente, in uno alla scheda riassuntiva allegata, dovrà sempre essere custodita durante lo svolgimento delle attività presso lo stabilimento e messa a disposizione in qualunque momento delle autorità di controllo insieme agli atti tecnici e amministrativi presentati con l'istanza di rinnovo.</p>
<p>B)</p>	<p>Di definire quanto segue:</p> <p>La presente autorizzazione, ai sensi del comma 6 dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013, ha durata di quindici anni decorrenti dalla data del Provvedimento Conclusivo SUAP n° 1230 del 26/04/2016 e potrà essere rinnovata e/o aggiornata anche con gli altri titoli abilitativi eventualmente necessari e di cui al comma 1 del citato art. 3 del D.P.R. 59/2013.</p> <p>In particolare, considerato che il SUAP del Comune di Parolise ha emesso proprio Provvedimento Conclusivo n° 1230 del 26/04/2016 (vedi Allegato 2) sulla scorta di quanto adottato dalla Provincia di Avellino con determinazione n° 646 del 07/04/2016 (vedi Allegato 1), la scadenza quindicennale della presente AUA resta confermata per il giorno <u>25/04/2031</u>.</p> <p>Detta autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento per l'inosservanza di quanto riportato nel presente provvedimento ovvero per il mancato rispetto di tutte le norme in campo ambientale (con particolare riferimento al D. Lgs. 152/2006 e succ. mod. e int.), urbanistico e paesaggistico. La gestione dell'impianto deve, inoltre, avvenire in conformità con la documentazione tecnica presentata a corredo dell'istanza di A.U.A.</p> <p>È fatto obbligo al titolare dell'azienda di richiedere nuova A.U.A., ovvero rinnovo o variante della presente autorizzazione, nel caso dovessero, in detto periodo, modificarsi le condizioni riportate nella documentazione tecnica a corredo dell'istanza ovvero nel presente provvedimento.</p> <p>Almeno sei mesi prima della scadenza, il titolare della presente autorizzazione invia all'Autorità competente di cui al D.P.R. 59/2013, tramite il SUAP, un'istanza di rinnovo corredata dalla documentazione tecnica e amministrativa aggiornata di cui all'articolo 4, comma 1 del D.P.R. 59/2013.</p>
<p>C)</p>	<p>Di precisare ulteriormente, che:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ il presente atto sostituisce integralmente la determina di adozione dell'AUA n° 646 del 07/04/2016 (vedi Allegato 1); ➤ la ditta 3D ECOLOGIA S.r.l. è obbligata a comunicare al Servizio Tutela Valorizzazione e Recupero Ambientale U.O. - A.U.A. della Provincia di Avellino ogni eventuale trasformazione della natura giuridica aziendale, o modifica della denominazione o ragione sociale, o cessazione dell'attività, ovvero la sostituzione di un gestore con un altro; ➤ quanto alle acque di dilavamento del piazzale si prende atto di quanto dichiarato dal tecnico di parte nelle relazioni ed in sede di conferenza dei servizi circa il recupero e riutilizzo delle acque di prima pioggia e di parte di quelle di seconda pioggia. A tal uopo: <ul style="list-style-type: none"> ○ si avvisa che l'uso delle acque recuperate ai fini produttivi e/o aziendali non è libero ed è soggetto ad autorizzazione al prelievo ex art. 6 del T.U. 1775/1933 e succ. mod. e int. da richiedere al competente Servizio Acque della Provincia di Avellino. La ditta 3D ECOLOGIA S.r.l. è obbligata, pertanto, a dotarsi di idoneo provvedimento di concessione al prelievo di acqua pubblica in mancanza del quale non è possibile utilizzare le acque raccolte nel ciclo produttivo aziendale; ○ dovrà essere previsto un pozzetto di ispezione per il controllo delle acque di seconda pioggia scaricate su suolo che dovranno essere conformi a quanto previsto dalla parte terza e allegati del d. lgs. 152/2006 per gli scarichi su suolo. Sarà cura della ditta effettuare i dovuti autocontrolli almeno annuali su tali acque, provvedendo a conservare le relative risultanze da mettere a disposizione degli Enti deputati al controllo ovvero avvisando tempestivamente questa Provincia, il Comune di Parolise e l'ARPAC in caso di anomalie; ➤ il rilascio del presente provvedimento è ai soli fini di quanto previsto dal D.P.R. 59/2013 in materia di Autorizzazione Unica Ambientale, pertanto, restano salve ogni altra formalità e/o autorizzazione e/o verifica di compatibilità cui la ditta sia tenuta in forza di altra normativa ovvero non sostituisce gli eventuali necessari atti di concessione/autorizzazione di competenza di altri enti; ➤ la presente determinazione dovrà sempre essere custodita durante lo svolgimento delle attività presso lo stabilimento e messa a disposizione in qualunque momento delle autorità di controllo insieme agli atti tecnici e amministrativi presentati con l'istanza di rinnovo. ➤ ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 7 agosto 90 n. 241 e succ. mod. e int., avverso la presente autorizzazione unica ambientale, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica, nei modi e nelle forme previste, è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato;

- per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente provvedimento, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari in materia;
- le acque di dilavamento eccedenti la prima pioggia devono, comunque, rispettare le modalità e le prescrizioni stabilite dal d. lgs. 152/2006 e mantenersi nei limiti qualitativi previsti dalla tabella 3 o 4 dell'allegato 5 del medesimo decreto (corpo idrico superficiale o suolo);
- **circa le acque di dilavamento di seconda pioggia devono, comunque, rispettare le modalità e le prescrizioni stabilite dal D.lgs. 152/2006 e mantenersi nei limiti qualitativi previsti dalla tabella 3 dell'allegato 5 alla parte III del medesimo decreto;**
- tutti gli Enti a vario titolo competenti per i controlli sull'insediamento di che trattasi, in relazione agli aspetti autorizzativi di cui si fa riferimento nella presente autorizzazione, devono garantire i controlli di competenza e notificare questa Provincia sulle risultanze delle proprie attività di verifica e/o controllo al fine di consentire gli eventuali, consequenziali provvedimenti, anche in autotutela, in caso di riscontrate anomalie;
- in modo analogo, se i controlli di cui sopra sono svolti da gestori di pubblici servizi (ad es.: gestore del servizio di fognatura e/o del servizio di depurazione), occorrerà avvisare **anche** questa Provincia in caso di riscontrate anomalie;
- in rapporto all'attività oggetto del presente provvedimento, per quanto riguarda l'inquinamento acustico, le funzioni di vigilanza e controllo sono svolte dai Comuni nell'ambito delle competenze individuate dalla legislazione statale vigente, anche avvalendosi del supporto dell'ARPA e/o dell'ASL, ai sensi della Legge 447/95;
- la ditta **3D ECOLOGIA S.r.l.**, in relazione ai controlli che verranno disposti dalle Autorità e/o Enti competenti, è tenuta a fornire tutte le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi per consentire le necessarie verifiche;
- la ditta **3D ECOLOGIA S.r.l.** risponde esclusivamente in proprio di qualunque danno o pregiudizio derivi o possa derivare a terzi o a cose, a seguito della realizzazione o gestione delle opere oggetto della presente autorizzazione, tenendo sollevata e indenne la Provincia di Avellino;
- sono fatti salvi i diritti di terzi, nonché le competenze autorizzative e concessorie non rientranti nella disciplina del DPR 59/2013 (edilizie, paesistiche, forestali, idrauliche, demaniali, etc.) spettanti ad altri Soggetti pubblici o altri Servizi provinciali in ordine sia alla realizzazione delle infrastrutture necessarie all'esercizio dell'attività aziendale, sia al loro mantenimento nell'arco di tempo di validità del presente provvedimento;
- **il presente provvedimento non è titolo abilitativo ma produrrà effetti solo con il rilascio dell'autorizzazione da parte del SUAP**, pertanto, il presente provvedimento, sarà trasmesso, telematicamente, ai sensi dell'art.4 comma 4 del citato D.P.R. n. 59/2013, al SUAP del Comune di Parolise, per il rilascio del titolo abilitativo alla Società nei modi e nelle forme previste dalla norma;
- il titolo abilitativo, di cui all'art.4 comma 7 del D.P.R. n° 59/2013, potrà essere rilasciato dal SUAP, ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente dell'inquinamento, **fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta, compresi i titoli di godimento, i titoli edilizi e urbanistici, e quant'altro necessario previsti dalla Legge per il caso di specie.**
- **Il SUAP, nel rilasciare il suddetto provvedimento, deve verificare l'eventuale necessità di ulteriori autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di cui al precedente capoverso compreso i titoli edilizi e urbanistici (la compatibilità urbanistica costituisce presupposto per il legittimo esercizio dell'attività) e i titoli di godimento (proprietà, affitto, etc.) nonché quanto disposto dall'art. 3 della Legge Regionale n. 59 del 29/12/2018;**
- la Provincia di Avellino si riserva quanto previsto all'art.5 comma 5 lettere a) e b) del D.P.R. n. 59/2013;
- per ogni variazione e/o modifiche dell'impianto si applicano le disposizioni di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013;
- restano fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi, persone ed Enti.

Per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente atto, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari in materia

D) Di disporre che il presente atto venga trasmesso solo via PEC:

- al SUAP competente per territorio per il rilascio e la notifica del provvedimento conclusivo del procedimento di A.U.A. di che trattasi. Lo stesso SUAP provvederà a richiedere e far apporre sul

	<p>provvedimento la marca da bollo di € 16,00 trasmettendone copia anche a questo Servizio in uno all'avvenuta notifica del provvedimento nonché a pubblicare copia del presente atto per almeno 30 gg. all'albo pretorio Comunale ed a trasmettere il provvedimento conclusivo, in uno al presente provvedimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ all'U.T.C. del Comune di PAROLISE; ➤ alla ditta 3D ECOLOGIA S.r.l.; ➤ alla Regione Campania - U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti - Avellino; <p><i>E p.c.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ all'ASL Avellino - U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica; ➤ All'A.R.P.A.C. - Dipartimento Provinciale di Avellino.
E)	<p>Di attestare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento; • che il presente atto rispetta il principio di minimizzazione dei dati secondo quanto previsto dall'art. 5 lettera c) del Regolamento Europeo GDPR 679/2016".
F)	<p>Di dare atto che tutta la documentazione citata e non allegata alla presente determinazione è conservata al n° 256.2 dell'archivio del Servizio Tutela, Valorizzazione e recupero ambientale di questo Ente.</p>